

**DISCIPLINA DEL FONDO A COPERTURA DELL'EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DA
INADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI SUL MERCATO PER GLI IMPORTI ECCEDENTI LE
GARANZIE ESCUSSE (FONDO MGAS)**

Articolo 1

Definizioni e oggetto

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - b) *GME* è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 18 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
 - c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - d) *Disciplina MGAS* è la disciplina del mercato del gas predisposta dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, come da ultimo approvata dal Ministro dello sviluppo economico;
 - e) *Fondo MGAS* è il fondo istituito ai sensi del successivo articolo 2;
 - f) *Inadempimento* è l'inadempimento agli obblighi previsti dalla Disciplina MGAS;
 - g) *Operatore di mercato* è la persona fisica o giuridica, diversa da Snam Rete Gas, che è ammessa ad operare sul mercato di cui alla Disciplina MGAS;
 - h) *RTDG* è la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 approvata con la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
 - i) *Snam Rete Gas* è la società Snam Rete Gas S.p.A. avente la qualifica di operatore di diritto ai sensi dell'articolo 16 della Disciplina MGAS;
 - j) *TIT* è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL.
- 1.2 Il presente provvedimento stabilisce le modalità e i termini di gestione del Fondo MGAS.

Articolo 2

Istituzione del Fondo MGAS

- 2.1 È istituito presso la Cassa, e dalla stessa gestito come ente titolare, un apposito fondo a copertura dell'eventuale debito, superiore alle garanzie escusse, derivante dagli inadempimenti degli operatori sul mercato o di un istituto fideiubente.
- 2.2 Il Fondo MGAS è costituito dall'ammontare complessivo accumulato tramite le risorse nella forma di:
- a) contributi non restituibili di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS;
 - b) penali per mancata consegna di cui all'articolo 63, comma 63.5, lettera c), della Disciplina MGAS;
 - c) interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori, eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina MGAS;
 - d) ogni altro importo destinato di volta in volta al Fondo MGAS da parte dell'Autorità a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato del gas.
- 2.3 Il tasso di remunerazione applicato all'ammontare accumulato presso il Fondo MGAS è pari al tasso di interesse riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto tesoriere sulle giacenze della medesima.
- 2.4 I costi sostenuti dalla Cassa per la gestione del Fondo MGAS sono a carico del fondo medesimo.
- 2.5 Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.2 nonché la quota delle somme eventualmente recuperate destinata, ai sensi del comma 63.4, della Disciplina MGAS, al reintegro del Fondo MGAS sono materialmente riscossi dal GME a favore del fondo MGAS.
- 2.6 La misura del contributo non restituibile che gli operatori sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 8, della Disciplina MGAS è definita dall'Autorità su proposta del GME.

Articolo 3

Accesso al Fondo MGAS

- 3.1 In caso di inadempimento degli operatori di mercato ovvero dell'istituto/i fideiubente/i, il GME intraprende le azioni previste all'art. 63, comma 63.2 e comma 63.3, della Disciplina MGAS.
- 3.2 In caso di inadempimento di Snam Rete Gas, il GME attinge direttamente al Fondo MGAS e, qualora l'ammontare ivi disponibile al momento dell'inadempimento non sia sufficiente, il GME per la copertura della parte eccedente l'ammontare disponibile nel Fondo MGAS, ricorre direttamente al meccanismo definito dall'Autorità ai sensi delle disposizioni del punto 2, lettere f e g, del parere 4/2013/I/gas confermate con la deliberazione 365/2013/R/gas, escludendo in ogni caso il ricorso a mezzi propri.
- 3.3 Le somme rese disponibili al GME a valere sul fondo MGAS in applicazione del comma 3.1 sono dal GME prioritariamente destinate al pagamento di eventuali crediti di Snam Rete Gas nei suoi confronti.
- 3.4 Qualora si verifichi un contestuale inadempimento di uno o più operatori di mercato e di Snam Rete Gas, il Fondo MGAS è destinato prioritariamente a coprire l'inadempimento di Snam Rete Gas.
- 3.5 L'erogazione degli importi a valere sul Fondo MGAS nei confronti del GME avviene previa apposita comunicazione del GME all'Autorità ed a Cassa

Articolo 4

Reintegro delle somme afferenti fondo MGAS erogate in caso di inadempimento o non versate

- 4.1 In caso di inadempimento di un operatore di mercato o dell'istituto/i fideiubente/i, il GME effettua le azioni di recupero previste all'articolo 63, comma 63.4, della Disciplina gas.
- 4.2 Snam Rete Gas versa tempestivamente alla Cassa per il reintegro del Fondo MGAS, le somme prelevate dal GME a valere sul medesimo Fondo in applicazione del comma 3.2, maggiorate degli interessi di mora e delle penali previsti all'articolo 67 della Disciplina MGAS.

- 4.3 In caso di inadempimento da parte di Snam Rete Gas dell'obbligo di cui al comma 4.2, la Cassa ha titolo a sospendere i pagamenti a favore della stessa, effettua, secondo modalità e tempistiche individuate dall'Autorità, le azioni di recupero e versa quanto recuperato nel Fondo MGAS.
- 4.4 Il GME è titolato ad agire processualmente, per proprio conto, per il recupero del credito dallo stesso maturato nel caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), e in tal caso la quota parte relativa ai medesimi importi dei costi efficientemente sostenuti dal GME per il recupero del credito è coperta, da parte della Cassa a valere sul Fondo MGAS con possibilità di effettuare anticipazioni da altri conti ai sensi del comma 81.2 dell'RTDG e del comma 48.3 del TIT.
- 4.5 Il GME versa nel Fondo MGAS i proventi derivanti dalle azioni di recupero crediti effettuate nel caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 2.2, lettere a), b) e c), entro il giorno successivo alla loro riscossione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 La Cassa e il GME definiscono in apposita convenzione le modalità applicative delle disposizioni del presente provvedimento.
- 5.2 L'Autorità, con successivo provvedimento, al fine di mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione del GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito anche ove si realizzi un significativo livello di disponibilità presso il Fondo MGAS, potrà definire un importo massimo che il GME abbia titolo ad attingere, per ciascun caso di inadempimento che coinvolga un operatore di mercato, presso il medesimo fondo.